

Progetto di legge per annuot.
sui gli ecclesiastici al pascor.
no delle cause civili e
criminali.

Liguori

Quando le immunità e franchi-
zie ecclesiastiche ricoprono
siccome si è visto costituirsi
un solo talmente privilegiato che
per molti rispetti avremmo avuto
dai principi stessi della suddivisione
verso il potere nazionale, tanto,
favorendo nei gli sviluppi dei
rapporti con una potenza di cui
adesso non si rivela quasi
nessuna, non è un'occasione di
veruna, neppure in comunicazione di
interessi, e non si può dire in
alcuna parte, e non si può
e non si può, e non si può, e non
nessuna di interessi, e non si può
se invece a tanta, e non si può
che è che, e non si può, e non
per, e non si può, e non si può,
che, e non si può, e non si può,
di annuotati, gli ecclesiastici a
soprattutto nelle cause civili e
criminali. Ma era in, e non si può,
si può, e non si può, e non si può,
mirando lo spirito delle nostre
leggi all'acquasi, con perfetta
nessuna, e non si può, e non si può,
diminuzione, anche gli stessi
ecclesiastici si mostrano in
parte, e non si può, e non si può,

essi erano di ingiuste intenzioni.
Non è che ~~una~~ alcuna, o più
del suo ordinario in certe materie
giuramente civili; ma il governo
non succede, che abbia a usare
quanto prima con tutta sicurezza
dei Paesi, la quale se in molti giu-
da non fosse rimasta e rimasta colla
barbarie rimasta di univale centay-
zato, e vale a mantenere in uso
il romano diritto, ai tempi nostri
non è si necessaria, giacché ad
tutte incompatibile che la giusti-
zia venga amministrata nello stato,
e che le leggi romane applicate in
certi casi e quali saranno in
loro utilità in un estremo caso.
Ma volendo periti alcuni volere
sistemi laurati in tempi hanno
già rinvenuta la libertà di
parlarsi; e di loro servizio
non si poteva soddisfare per
restare una legge positiva, non
mi avise che non si poteva
ritardare con generale necessi-
tate che non si vedeva bene
agli altri cittadini, e si pensava
in grado di ottenere i loro desideri.
L'uno e l'altro, che l'uno di
proporre il seguente progetto di
legge.

CC

Carlo Alberto
uu uu uu uu uu

Art. 1.

La disposizione del Sov. Editto 11.
Giugno 1791. e di ogni altra legge,
per cui in qualunque parte dello
Stato si esigono, anzi esigevano
di pagamento, nelle cause civili e
criminali è abrogata.

Sono conseguentemente ammessi
al pagamento avanti ai Magistrati
e Tribunali dello Stato di cui sono
siti nei quali converrà eseguirsi
preveduti nelle leggi sul servizio
dell'amministrazione.

Art. 2.

Al detto Guardasigilli Minis-
tro Segretario di Stato per gli
affari di grazia e giustizia è
incaricato dell'esecuzione delle
presenti leggi.

18 Feb. 1849. pag. 11

N. 18.

Annunzio degli Eclissi
ab ipso die delle cause civili,
e criminali.